



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STAMPA

Informazioni utili in vista delle elezioni di domenica 25 maggio

Quando si vota

Le sezioni elettorali saranno aperte nella sola giornata di domenica 25 maggio dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e si voterà per:

Parlamento Europeo (scheda di colore grigio)

Regione Piemonte (scheda di colore verde)

Comune (scheda di colore azzurro)

Dove si vota

Le sezioni a Casale Monferrato sono 43 e sono allestite nei seguenti locali:

- N. 1 via Leardi 1 - edificio scolastico (941 elettori)
- N. 2 via Leardi 1 - edificio scolastico* (716)
- N. 3 via Leardi 1-edificio scolastico* (781)
- N. 4 p.zza Castello 22 – edificio scolastico (641)
- N. 5 via Leardi 1 - edificio scolastico (792)
- N. 6 p.zza Castello 22 – edificio scolastico (723)
- N. 7 piazza Castello 22 – edificio scolastico (720)
- N. 8 via Italo Rossi 3 – edificio scolastico* (780)
- N. 9 via Italo Rossi 3 – edificio scolastico (656)
- N. 10 via Italo Rossi 3 – edificio scolastico (686)
- N. 11 c.so Verdi 6 - edificio scolastico* (823)
- N. 12 c.so Verdi 6 - edificio scolastico (819)
- N. 13 c.so Verdi 6 - edificio scolastico (746)
- N. 14 piazza Castello 22 – edificio scolastico (767)
- N. 15 p.zza Castello 22 - edificio scolastico* (822)
- N. 16 via della non violenza – edificio scolastico (736)
- N. 17 p.zza Castello 22 - edificio scolastico (788)
- N. 18 via Leardi 1 - edificio scolastico* (579)
- N. 19 c.so Verdi 6 - edificio scolastico (765)
- N. 20 via della non violenza – edificio scolastico (844)
- N. 21 c.so Verdi 6 - edificio scolastico (850)
- N. 22 via O. Capello 3 - edificio scolastico (545)
- N. 23 via Leardi 1 - edificio scolastico (264)
- N. 24 via O. Capello 3 - edificio scolastico (685)
- N. 25 via O. Capello 3 - edificio scolastico (670)
- N. 26 via M. Pasubio 7 - edificio scolastico (774)
- N. 27 p.le Duca d'Aosta 4 – edificio scolastico* (677)
- N. 28 via M. Pasubio 7 - edificio scolastico (632)
- N. 29 p.le Duca d'Aosta 4 – edificio scolastico (679)

- N. 30 via M. Pasubio 7 - edificio scolastico (738)
- N. 31 piazza Castello 22 – edificio scolastico* (318)
- N. 32 Popolo Chiesa 106 - edificioscolastico* (620)
- N. 33 Popolo Chiesa 106 – edificio scolastico (703)
- N. 34 Popolo Chiesa 106 – edificio scolastico (679)
- N. 35 Terranova via Maestra 93* (514)
- N. 36 S. Germano strada Alessandria 62 - scuole* (648)
- N. 37 S. Germano strada Alessandria 62 - scuole (634)
- N. 38 Roncaglia strada San Martino 73 - scuole* (286)
- N. 39 S.M.T. Cantone Chiesa 12 - scuole* (573)
- N. 40 viale Giolitti 2-ospedale (0)
- N. 41 via Leardi 1 - edificio scolastico (527)
- N. 42 via Leardi 1 - edificio scolastico (913)
- N. 43 p.le Duca d'Aosta 4 – edificio scolastico (857)

*Seggi privi di barriere architettoniche

Come si vota

Elezioni europee

- a) ciascun elettore può votare una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno;
- b) ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza;
- c) il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nellalista votata;
- d) il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima;
- e) in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;
- f) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia possibilità di confusione con altri candidati

Elezioni Regionali

L'elettore:

- a) può tracciare un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata;

b) può tracciare un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata;

c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale NON collegata alla lista provinciale votata. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale, sebbene NON collegate fra loro;

d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali. In tal caso, esprime il voto solo per la lista regionale. Il voto NON può essere attribuito ad alcuna lista provinciale, neppure se collegata a quella regionale votata;

e) può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista provinciale, scrivendone il cognome oppure il nome e cognome sulla apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale stessa;

Inoltre:

1) il voto di preferenza deve essere manifestato esclusivamente per un candidato compreso nella lista provinciale votata;

2) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;

3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Elezioni Amministrative (Comunali)

L'elettore:

a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

b) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;

c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato;

d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STAMPA

contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate;
e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco;

Inoltre:

- 1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;
- 2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
- 3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
- 4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;
- 5) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;

Chi ha diritto al voto a Casale Monferrato

Elezioni europee

Cittadini italiani:

Maschi: 13.206

Femmine: 15.123

TOTALE: 28.329

Elettori comunitari che hanno fatto richiesta di voto per i candidati italiani:

Maschi: 11

Femmine: 26

TOTALE: 37

Totale elettori:

Maschi: 13.217

Femmine: 15.149

TOTALE: 28.366

Elezioni Regionali e Amministrative (Comunali)

Maschi: 13.434



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STAMPA

Femmine: 15.297
TOTALE: 28.731

Elettori comunitari che hanno fatto richiesta di voto per le elezioni
Amministrative:

Maschi: 39
Femmine: 56
TOTALE: 95

Totale elettori *Elezioni Amministrative (Comunali)*:

Maschi: 13.473
Femmine: 15.353
TOTALE: 28.826

Quando si scrutinia

Elezioni Europee

Domenica 25 maggio al termine delle operazioni di voto (dalle ore 23,00 circa)

Elezioni Regionali

Lunedì 26 maggio dalle ore 14,00

Elezioni Amministrative (Comunali)

Lunedì 26 maggio al termine dello scrutinio delle elezioni regionali

Servizio di trasporto per elettori con difficoltà di deambulazione

Il Comune mette a disposizione un servizio di trasporto per gli elettori con difficoltà di deambulazione. Il servizio sarà effettuato nella giornata di domenica 25 maggio dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00.

Il servizio è effettuato su prenotazione telefonica al numero 0142.444.255.

Si prega di contattare il numero indicato con un congruo anticipo, affinché si possa coordinare al meglio i trasporti.

Rilascio duplicati Tessera elettorale

Al fine di agevolare il rilascio delle Tessere elettorali non ricevute o dei duplicati (smarrimento o deterioramento), l'Ufficio Elettorale del Comune di Casale Monferrato osserverà i seguenti orari di apertura nella sala appositamente attrezzata in via Magnocavallo 7:

da lunedì 19 a giovedì 22 maggio: dalle ore 8,00 alle ore 16,30
venerdì 23 e sabato 24 maggio dalle ore 8,00 alle ore 19,00
domenica 25 maggio dalle ore 7,00 alle ore 23,00

Si invitano i cittadini a verificare il possesso della Tessera elettorale e, qualora ne fossero sprovvisti, a richiedere immediatamente il duplicato, recandosi personalmente all'ufficio di via Magnocavallo 7, con un documento di identità.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STAMPA

Rinnovo Carta d'Identità

L'elettore che si presenta a votare deve essere identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia.

Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia.

Nel caso si dovesse provvedere al rinnovo della Carta d'Identità, l'Ufficio Anagrafe del Comune di Casale Monferrato sarà aperto, straordinariamente, anche nei seguenti orari:

sabato 24 maggio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

domenica 25 maggio dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore

18,00

Casi speciali

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali l'annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (Legge 5 febbraio 2003, n. 17).

Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l'autonoma espressione del diritto di voto.

E' facoltà degli elettori che si trovino in tali condizioni richiedere che il Comune di iscrizione annoti sulla Tessera Elettorale Personale, valida per diciotto elezioni, il diritto al voto assistito.

Detta annotazione è effettuata mediante apposizione di timbro sulla Tessera Elettorale Personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.

La richiesta, formulata al Servizio Elettorale del Comune, deve essere corredata da documentazione, quale, per i non vedenti, il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall'I.N.P.S. o, in passato, rilasciato dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili o della Prefettura quando all'interno di detto libretto è riportata la



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STAMPA

categoria "Ciechi Civili" ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (e cioè uno dei seguenti numeri di codice o fascia: 05,06,07,10,11,15,18,19).

Analogamente, per le categorie dei "Ciechi di guerra" è sufficiente esibire il certificato di pensione modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro o Determinazione sostitutiva del certificato di pensione modello 69 rilasciata dal Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze.

Per le altre categorie è necessaria apposita certificazione medica rilasciata dal funzionario medico designato dalla A.S.L. che attesti espressamente che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

Viceversa, quando non sia effettuata detta annotazione, oppure quando l'impedimento non sia evidente, oppure quando la predetta grave infermità fisica sia temporanea, la documentazione sopra indicata dovrà essere esibita al Presidente del seggio elettorale in occasione di ogni singola consultazione.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti è possibile consultare la pagina **Speciale elezioni 2014** sul sito internet www.comune.casale-monferrato.al.it.

Casale Monferrato, 20/05/2014